



A **Unione della Romagna Faentina**
Settore Lavori Pubblici
Servizio Coordinamento Valle Senio
tramite PEC: pec@cert.romagnafaentina.it

OGGETTO: Intervento di nuova costruzione di un centro sportivo a Casola Valsenio in area denominata "Furina", in fregio alla SP n. 70 Prugno, in Comune di Casola Valsenio (RA)

Parere di competenza del Settore LL.PP.

In riferimento alla nota pervenuta dalla Unione dei Comuni della Romagna Faentina, Servizio Coordinamento Valle Senio, assunta al PG n° 8801, in data 03/04/2019, relativa alla richiesta di parere per la realizzazione di "Intervento di nuova costruzione di un centro sportivo a Casola Valsenio, in area denominata "Furina", in fregio alla SP n. 70 Prugno, in Comune di Casola Valsenio (RA)", visti gli elaborati tecnici presentati, si esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, e fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto delle geometrie, forme e dimensioni riportate nelle tavole grafiche sopracitate e nel rispetto delle seguenti particolari prescrizioni (anche in variante rispetto ai citati elaborati grafici):

1) ACCESSI

Il comparto avrà accesso principale dallo svincolo stradale, di via Macello, già esistente, lungo la SP n. 70 Prugno, alla progr.va km 0+914, lato sx, già oggetto di autorizzazione provinciale, PG n. 106773 del 29/11/2011, rilasciata a favore del Comune di Casola Valsenio. Tale svincolo dovrà essere pavimentato con tappeto d'usura di qualità non inferiore a quello della strada provinciale. Dovrà essere regolato con segnale di "STOP". La segnaletica orizzontale e verticale relativa a tali prescrizioni resta a totale carico di Codesto Spett.le Comune, sia per l'onere dell'esecuzione che per l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto riguarda il secondo accesso di servizio, proposto lungo la SP n. 70 Prugno, alla p.k. 0+806, lato sx, si esprime parere favorevole, con riserva, in quanto lo stesso accesso è già esistente e risulta, agli atti della scrivente provincia, già autorizzato, con PG n. 35856 del 03/04/2002, a favore della ditta "Ricciardelli Mario di Castel Bolognese". Prima della sua realizzazione occorre quindi verificare ed eventualmente aggiornare la titolarità di tale accesso.

In ogni caso, tale secondo accesso carrabile potrà essere autorizzato, dietro specifica e diversa istanza avanzata dagli aventi titolo, ai soli fini di servizio, prevedendo una chiusura fisica del varco con cancello (debitamente arretrato rispetto alla sede stradale) secondo gli schemi geometrici e le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Provinciale per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 412 dell'1 ottobre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, e riservando l'uso dell'accesso ai soli addetti alla struttura sportiva.

2) FASCIA DI RISPETTO STRADALE

Si richiama il rispetto dei criteri in tema di fasce di rispetto stradale del nuovo insediamento sportivo, previsti dagli articoli 16 e 17 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dagli articoli 26 e 27 del DPR 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), oltre a quanto disposto dalla Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 20/12/2012 n. 130 " MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 412 DEL 1 OTTOBRE 1973 e s.m.i..

L'ampiezza delle fasce di rispetto stradali è determinata dal combinato disposto dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), dagli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento del C.d.S.) e dalla classificazione delle strade provinciali.

Nel caso specifico, la strada provinciale n. 70 "Prugno" è strada classificata di categoria "F", pertanto:

Ai sensi del D.Lgs 285/1992 la fascia di rispetto stradale da rispettare, dal confine stradale, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a **20 m.** (*articolo 26 commi 2 e 3 del D.P.R. 16/12/92 N. 495*).

Inoltre all'articolo 22 bis dell'Allegato A) del Regolamento Provinciale 1/1973, si stabilisce quanto segue:

"art. 22 bis - fascia di rispetto su strade di tipo "F" fuori dai centri abitati, ma all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale:

"Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, la distanza dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a metri 10,00."

Infine, ai sensi del D.Lgs 285/1992, la fascia di rispetto stradale da rispettare, dal confine stradale, nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m (*articolo 26 comma 1 del D.P.R. 16/12/92 N. 495*);

Ciò premesso e considerato, si ritiene di competenza dei singoli Comuni, competenti per territorio, nell'ambito dell'istruttoria e della regolamentazione relativa all'attività edilizia ed urbanistica svolta sul proprio territorio, individuare quali attività edilizie siano compatibili con i vincoli disposti dal Codice della Strada, precedentemente richiamati; a tal proposito si richiamano i contenuti della nota provinciale inviata a tutti i Comuni della Provincia di Ravenna, di cui al protocollo generale n. 32697 del 04/04/2013 (<http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Viabilita/Autorizzazioni-e-Concessioni>).

3) RECINZIONI ED ALBERATURE IN FREGIO ALLA SEDE STRADALE PROVINCIALE

Si richiama il rispetto di quanto disposto dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" che stabilisce che:

"7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. ";

4) PARCHEGGI

Si richiede che le aree di parcheggio siano previste internamente al nuovo insediamento, mentre non dovranno essere previsti aree di sosta lungo la sede stradale della SP n. 70 Prugno.

5) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DEFINITIVA

Tutta la segnaletica verticale ed orizzontale relativa allo svincolo di accesso al nuovo insediamento dovrà essere realizzata e mantenuta da codesto spett.le comune, conformemente al Codice della Strada.

6) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Si suggerisce, se non già esistente, che lo svincolo di accesso all'impianto sportivo tra la via Macello e la strada provinciale n. 70 Prugno sia illuminato con almeno un punto luce realizzato conformemente alla specifica normativa in materia. Anche alimentato con pannello fotovoltaico. Tale impianto di illuminazione pubblica resterà in carico a Codesto Spett.le Comune che ne dovrà curare la manutenzione straordinaria ed ordinaria, oltre ai consumi elettrici, alle spese di allaccio, ecc...

Si precisa infine che, al termine dei lavori, il Comune di Casola Valsenio dovrà concordare un sopralluogo congiunto con personale tecnico di questa Provincia onde verificare la corretta esecuzione delle opere, riservandosi questa Provincia la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alla segnaletica, o ad altre opere, qualora lo ritenesse necessario.

Il Dirigente Settore LL.PP.
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
(documento firmato digitalmente)

Parere centro sportivo casola valsenio

Provincia di Ravenna - Settore LL.PP.
Responsabile del Procedimento: Ing. Guido Giulietti
Incaricato: Ing. Guido Giulietti
Tel. 0544-258222 - Fax 0544-258015 e-mail: ggiulietti@mail.provincia.ra.it